



## **COMUNE DI VICENZA**

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

#### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento.**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'organizzazione del Consiglio Tributario ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico degli Enti Locali).

Il Consiglio Tributario viene istituito secondo le disposizioni e per le finalità di cui all'art. 18, comma 2, del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, nonché dell'art. 1, commi da 12-bis a 12-quater, del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito dalla Legge n. 148 del 14 settembre 2011.

#### **Art. 2 – Funzioni del Consiglio Tributario.**

Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente, in particolar modo quelle disciplinate dall'art.1 del D.L. 203/2005, art.18 del D.L. 78/2010, art.44 del DPR 600/1973 e così esemplificate:

- a) supporta l'Amministrazione Comunale nelle scelte inerenti l'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate relativamente all'accertamento dell'evasione fiscale e contributiva;
- b) secondo le direttive impartite dalla Giunta Comunale, analizza le liste di contribuenti fornite dall'Agenzia delle Entrate e programma le attività di controllo e verifica finalizzate dell'emersione dell'evasione tributaria e previdenziale;
- c) analizza le proposte di accertamento inoltrate dall'Agenzia delle Entrate, comunicando alla stessa, entro i termini stabiliti in convenzione, ogni elemento utile alla corretta determinazione del reddito complessivo del contribuente;
- d) relaziona alla Giunta Comunale circa le attività svolte ed i risultati conseguiti;
- e) propone alla Giunta Comunale eventuali misure per implementare l'efficienza delle attività effettuate.

#### **Art. 3 – Composizione, durata e nomina.**

Il Consiglio Tributario è presieduto dal Direttore Generale ed è così composto:

- Direttore Generale – **Presidente**
- Capo Dipartimento Economico-Finanziario (con facoltà di delega ad altri)
- Direttore Settore Servizio delle Entrate
- Direttore Settore Sistemi Informatici, Telematici e S.I.T.
- Comandante Corpo Polizia Locale

Il Consiglio Tributario rimane in carica tre anni. Eventuali componenti subentranti nel corso dell'incarico decadono anche prima dei tre anni con tutto il resto del Consiglio.

Il Consiglio Tributario è nominato dal Sindaco che provvede, anche ad eventuali sostituzioni per incompatibilità o cessazione dal servizio.

#### **Art. 4 – Organizzazione e funzionamento.**

Nel corso della prima riunione, il Consiglio Tributario nomina un Vice Presidente.

Il Consiglio Tributario si riunisce come minimo due volte all'anno, previa convocazione del Presidente da comunicare agli altri componenti, unitamente all'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima rispetto alla data di convocazione. Il Consiglio Tributario ha facoltà di richiedere agli uffici comunali qualsiasi dato e/o documentazione che ritenga necessari al fine dell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2.

Il Consiglio Tributario si considera validamente riunito in presenza della maggioranza dei propri componenti. Le votazioni avvengono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente ha valore doppio.

#### **Art. 5 – Compensi dei componenti.**

La funzione di componente del Consiglio Tributario è a titolo gratuito.

Ai componenti del Consiglio Tributario non può essere riconosciuto alcun compenso, nemmeno sotto forma di gettoni di presenza o di rimborsi spese.

#### **Art. 6 – Obblighi dei componenti.**

I componenti del Consiglio Tributario hanno l'obbligo del segreto d'ufficio relativamente ad ogni informazione di cui vengano in possesso in relazione alla funzione svolta.

I componenti hanno obbligo di segnalare al Consiglio Tributario eventuali possibili cause di incompatibilità inerenti specifiche pratiche, derivanti da rapporti di lavoro o di parentela, da legami personali o da qualsiasi altra motivazione che possa influire sull'oggettività delle proprie decisioni; in tale caso il Consiglio Tributario deciderà a maggioranza dei presenti circa l'opportunità di escludere il componente dalla riunione in cui verrà trattata tale pratica.